

CONVENZIONE TRA L'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA" e

LA "FONDAZIONE ANTONIO PRESTI - FIUMARA D'ARTE"

TRA

L'"Università degli Studi di Messina", nella persona del suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore Prof. Pietro Navarra, che nel prosieguo della presente scrittura verrà indicata anche come "Università",

e

la "Fondazione Antonio Presti - Fiumara D'arte", nella persona del suo legale rappresentante, Antonino Presti, che nel prosieguo della presente scrittura verrà indicata anche come "Fondazione",

p r e m e t t o n o

- che l'Università degli Studi di Messina rappresenta un punto di riferimento in un territorio ampio (l'ex provincia, oggi Città Metropolitana che conta 108 Comuni), eterogeneo e che non sembra offrire particolari alternative istituzionali in termini di progettazione e sostegno ad iniziative culturali di alto profilo;

- che per questo motivo, già da diversi anni, l'Università ha rafforzato le politiche di promozione territoriale, finanziando manifestazioni di spessore scientifico, assumendo in alcuni casi un ruolo di coordinamento istituzionale in progetti che vedono coinvolti altri enti pubblici e aziende private, delo-

calizzando - quando se ne è presentata l'opportunità - alcuni degli appuntamenti organizzati dalla stessa Università, con l'obiettivo di affermare un ruolo attivo della stessa come motore di sviluppo attraverso la promozione culturale basata su formazione e ricerca di alta qualità;

- che l'Università persegue una terza missione (quale attività istituzionalizzata che affianca le missioni tradizionali di insegnamento e ricerca) che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca sia culturale e sociale;

- che nel contesto della terza missione uno dei compiti fondamentali dell'Università è il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio (entrando in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati) per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;

- che, ai superiori fini, un'attenzione particolare è stata riservata a quelle aree del messinese che riescono ad intercettare flussi turistici internazionali, ma nel contempo rappresentano allo stato attuale una limitata offerta culturale o, al contrario, pur avendo a disposizione importanti risorse artistiche, non sono riuscite a mettere a sistema tale patrimonio e appaiono tagliate fuori dalla ribalta internazionale;

- che la Fondazione Antonio Presti - Fiumara D'arte, con contratto di comodato stipulato in data al n. di repertorio con la Città Metropolitana di Messina, ha acquisito la disponibilità, per un periodo di anni 99 (novantanove),

d'utilizzo ad uso Villaggio turistico alberghiero e museale, ed in conformità all'attuale destinazione, del complesso immobiliare denominato "Villaggio Turistico Le Rocce", sito nel territorio del Comune di Taormina, censito nel Catasto dei terreni al foglio 4, particelle: catasto dei terreni: 110, 117, 723, 724, 725, 726 e 744; e nel Catasto dei fabbricati al foglio 4, particelle: 105 con aggraffate le particelle 107, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 522, 523, 524, 525 e 526;

- che la Fondazione intende realizzare un articolato progetto per la creazione di un museo d'arte contemporanea all'interno del predetto "Villaggio";

- che in estrema sintesi, il suddetto progetto prevede:

* il recupero e la riqualificazione del complesso "Villaggio Le Rocce" da destinare prevalentemente all'attività museale ed alla ricettività alberghiera;

* la ristrutturazione ed il recupero del Villaggio anche con l'utilizzo di innovative tecniche di bio-architettura e soluzioni energetiche eco-sostenibili;

* la trasformazione delle attuali fatiscenti strutture in stanze -albergo a cura di artisti di fama internazionale;

* l'istituzione di un museo all'aperto con opere di artisti provenienti da tutto il mondo, realizzate in loco e dissemina-

te nel territorio, sul modello già realizzato e denominato

"Fiumara d'Arte";

* la realizzazione nel Villaggio di un giardino di essenze, fragranze naturali e spezie mediterranee;

* la realizzazione di un orto botanico;

* interventi di salvaguardia e valorizzazione delle coste e dell'ambiente con l'utilizzo di materiali eco-sostenibili;

* l'attivazione di percorsi turistici, ambientali e culturali in sinergia con gli enti territoriali di riferimento;

* l'attivazione di una accademia delle arti e del restauro;

- che da questi presupposti, nasce l'idea di potere coniugare, attorno ad un percorso formativo, le potenzialità di una delle capitali del turismo mondiale come Taormina e il suo comprensorio ed un'eccellenza nel settore dell'arte contemporanea qual è la Fiumara d'Arte;

- che considerata la natura, qualità e caratteristiche dell'attività culturale svolta dalla Fondazione e l'interesse oggettivo che tale attività riveste ai fini degli scopi istituzionali dell'Università, è intenzione comune ai suddetti enti effettuare il recupero del villaggio "Le Rocce" di Taormina, realizzato dall'assessorato regionale al Turismo nel 1954 ed oggi in assoluto stato di abbandono, dopo la chiusura avvenuta nel 1977, per trasformarlo in un polo culturale di rilevanza nazionale e internazionale;

- che il progetto andrà a regime attraverso una programmazione pluriennale e si svilupperà principalmente su tre linee d'azione (Scuola di Formazione - Museo Diffuso - Polo Culturale d'Eccellenza), tutte tese alla realizzazione di percorsi di alta formazione che possano coniugare, innanzitutto, conservazione del contemporaneo, valorizzazione del paesaggio, integrazione culturale e arte moderna e contemporanea;

- che l'Università per il raggiungimento degli scopi e delle finalità sopra indicati, avendo individuato il sito del "Villaggio Le Rocce" come quello più idoneo al perseguimento dei propri obiettivi, ha già proposto e presentato, per ottenere i necessari finanziamenti, il progetto "La rifunionalizzazione del contemporaneo", ottenendo dal MIUR risorse per complessivi 1,1 milioni di euro:

- ai sensi dell'art. 11 del decreto dei criteri di ripartizione del FFO 2016 (per un importo di 100 mila euro)

- e a valere sui fondi del Piano Nazionale della Ricerca 2015-2020 (per un importo di 1 milione di euro).

Tutto ciò premesso da formare unico ed inscindibile contesto con il seguente dispositivo, l'Università e la Fondazione intendendo svolgere la suddetta iniziativa in collaborazione, di comune accordo convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - Oggetto

Con il presente Accordo Quadro l'Università e la Fondazione convengono di gestire in forma condivisa lo sviluppo dei progetti meglio descritti nella superiore premessa, nonché sviluppare nuovi progetti, purchè caratterizzati ed aventi quale finalità la creazione, lo sviluppo e l'implementazione del Villaggio Le Rocce quale Polo Culturale d'Eccellenza.

ART.2 - Modello operativo e Governance

L'Università e la Fondazione, per lo sviluppo dei progetti condivisi oggetto della presente convenzione, opereranno in accordo secondo gli indirizzi che perverranno da un Comitato di coordinamento paritetico di cui al successivo art.3, al quale spetterà la programmazione operativa ed il coordinamento per il raggiungimento degli scopi, nonché la formulazione di nuovi progetti.

L'organizzazione e le scelte artistico-culturali (eventuale migliore specificazione) saranno di competenze esclusiva ed insindacabile della Fondazione.

ART.3 - Comitato di coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto da numero membri, XX nominati dall'Università e YY nominati dalla Fondazione.

Il Comitato di Coordinamento:

- assume tutte le decisioni inerenti all'esecuzione della Convenzione e all'attuazione dei relativi progetti che scaturiranno dalla stessa;

- cura che la programmazione delle attività e delle iniziative rivestano comune interesse tra l'Università e la Fondazione;

- cura che la rendicontazione circa l'utilizzo dei fondi pubblici avvenga in tempo utile in base alle necessità dell'Ente finanziatore.

ART.4 - Impegni di collaborazione

L'Università e la Fondazione, fermo restando il reciproco impegno ed obbligo di cooperare per la realizzazione del progetto di riqualificazione del Villaggio Le Rocce e per l'avvio delle attività culturali e formative, durante la vigenza della presente convenzione, di comune accordo tra loro, stabiliscono e riconoscono:

- il diritto dell'Università, anche a fronte dei finanziamenti M.I.U.R. già ottenuti e delle altre risorse che verranno acquisiti da altre fonti, di avvalersi in via preferenziale (rispetto ad altre Università o Enti o Società con cui la Fondazione voglia intrattenere rapporti) delle strutture oggetto del comodato con la Città Metropolitana per le proprie iniziative istituzionali;

- l'impegno dell'Università di assicurare, con la partecipazione dei propri Docenti e Ricercatori, secondo i settori

scientifico-disciplinari di competenza, ogni utile supporto alla programmazione e svolgimento ottimale delle predette attività e iniziative;

- l'impegno dell'Università, in tutti i casi in cui la Fondazione debba fare ricorso alle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici per l'impiego di fondi di provenienza pubblica, a fornire alla Fondazione l'ausilio e le competenze delle strutture amministrative universitarie per l'espletamento delle procedure, senza oneri a carico della fondazione medesima;

- il pieno diritto della Fondazione di svolgere tutte le attività commerciali compatibili con la destinazione del complesso immobiliare in comodato e con la connotazione funzionale ad esso assegnata secondo il progetto di riqualificazione e riutilizzo, in via strumentale rispetto agli obiettivi della stessa e con destinazione degli eventuali guadagni agli scopi perseguiti con la Convenzione.

L'Università e la Fondazione si impegnano altresì a porre in essere tutte le attività necessarie al reperimento di fondi pubblici e privati dal destinare agli scopi perseguiti con la Convenzione, anche mediante lo sviluppo di progetti mediante crowdfunding.

ART.5 - Durata

Il presente accordo ha la durata di anni cinque e potrà essere rinnovato di cinque anni in cinque anni, mediante scambio di comunicazioni scritte tra le parti almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza.

Le predette comunicazioni potranno essere inviate anche a mezzo Posta Elettronica Certificata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

ART.6 - Patrimonio ed interventi realizzati

Tutte le opere, mobili ed immobili, nonché ogni altro elemento che verrà realizzato in adempimento alla presente convenzione ed ai progetti che dalla stessa scaturiranno, rimarranno acquisiti al "Villaggio Le Rocce", senza che alcuno possa pretendere la restituzione e/o la rimessa in pristino e/o alcun diritto o indennizzo su quanto verrà realizzato.

ART.7 - Fondazione di Partecipazione

Qualora sussistano le condizioni di legge e permanga la volontà di prosecuzione dei rapporti e dei progetti, che oggi vengono riassunti e sintetizzati nella presente convenzione, gli enti odierni sottoscrittori, compatibilmente con gli impegni già assunti e previsti nel contratto di comodato sottoscritto con la Città Metropolitana e citato nella superiore premessa, si impegnano a costituire una fondazione di partecipazione o altro ente equivalente, nella quale fare confluire il godimento (ed ove possibile la proprietà) del "Villaggio Le Rocce" e

tutto quanto verrà ivi realizzato. Tale Fondazione avrà il precipuo scopo di sviluppare e perseguire gli obbiettivi che sono stati posti a fondamento della presente convenzione e del contratto di comodato sopra citato.

ART.8 - Controversie

Per qualunque controversia relativa al presente accordo e che non possa essere altrimenti risolta, è competente il foro di Messina.

ART.9 - Spese

Il presente accordo costituisce unicamente un quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite in misura eguale tra le parti.

Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

ART.10 - Clausole di riservatezza

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte e di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito di quanto previsto nella presente convenzione.

ART.11 - Disposizioni finali

Le azioni e gli step oggetto della presente convenzione non richiedono che gli stessi vengano sviluppati in ordine cronologico tra loro.

Le parti potranno:

- concordare, con successivi atti scritti, ulteriori o diverse forme di collaborazione per la migliore realizzazione degli obiettivi di cui al presente accordo;

- individuare ulteriori progetti e servizi da condividere e sviluppare;

- stipulare specifiche convenzioni, accordi di collaborazione, o altre forme contrattuali funzionali alla realizzazione e/o gestione dei singoli progetti e dei servizi che da ciò scaturiranno.

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere formata e provata per iscritto.

Messina, lì